



**CONSIGLIO
DELL'UNIONE EUROPEA**

**Bruxelles, 30 marzo 2007 (13.04)
(OR. en)**

7991/07

AGRI 103

NOTA DI TRASMISSIONE

Origine: Signor Jordi AYET PUIGARNAU, Direttore, per conto del Segretario Generale della Commissione europea

Data: 30 marzo 2007

Destinatario: Signor Javier SOLANA, Segretario Generale/Alto Rappresentante

Oggetto: **RELAZIONE DELLA COMMISSIONE AL CONSIGLIO**
sull'applicazione del sistema di condizionalità
(ai sensi dell'articolo 8 del regolamento (CE) n. 1782/2003 del Consiglio che stabilisce norme comuni relative ai regimi di sostegno diretto nell'ambito della politica agricola comune e istituisce taluni regimi di sostegno a favore degli agricoltori)

Si trasmette in allegato, per le delegazioni, il documento della Commissione COM(2007) 147 definitivo.

All.: COM(2007) 147 definitivo



COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE

Bruxelles, 29.3.2007
COM(2007) 147 definitivo

RELAZIONE DELLA COMMISSIONE AL CONSIGLIO

sull'applicazione del sistema di condizionalità

(ai sensi dell'articolo 8 del regolamento (CE) n. 1782/2003 del Consiglio che stabilisce norme comuni relative ai regimi di sostegno diretto nell'ambito della politica agricola comune e istituisce taluni regimi di sostegno a favore degli agricoltori)

RELAZIONE DELLA COMMISSIONE AL CONSIGLIO

sull'applicazione del sistema di condizionalità

(ai sensi dell'articolo 8 del regolamento (CE) n. 1782/2003 del Consiglio che stabilisce norme comuni relative ai regimi di sostegno diretto nell'ambito della politica agricola comune e istituisce taluni regimi di sostegno a favore degli agricoltori)

1. INTRODUZIONE

La condizionalità è una componente fondamentale della riforma della politica agricola comune (PAC) del 2003. Essa **stabilisce un nesso** tra pagamento integrale degli aiuti e rispetto di determinate norme concernenti i terreni agricoli, la produzione e l'attività agricola nei campi dell'ambiente, della sanità pubblica, della salute delle piante e degli animali, del benessere degli animali, nonché delle buone condizioni agronomiche e ambientali. Tale nesso si esprime concretamente nella riduzione totale o parziale di taluni pagamenti dell'UE a favore degli agricoltori in caso di inosservanza delle norme in questione. Le riduzioni sono commisurate alla gravità, portata, durata, frequenza e intenzionalità dell'inadempienza.

La condizionalità persegue **due obiettivi**. Il primo è quello di promuovere un'agricoltura sostenibile. A questo scopo, l'agricoltore è tenuto a rispettare i vari elementi che compongono la condizionalità. Il secondo obiettivo è di rendere la PAC più compatibile con le aspirazioni della società in senso lato. È sempre più diffusa l'opinione che i pagamenti agricoli non debbano più essere concessi agli agricoltori che non rispettano certe norme elementari in alcuni importanti settori della politica pubblica. La Commissione è convinta che si debbano raggiungere questi due obiettivi per garantire l'avvenire della PAC.

Gli Stati membri devono ora applicare questo sistema a tutti i pagamenti diretti, sia accoppiati che disaccoppiati, nell'ambito del primo pilastro della PAC¹, oltre che ad otto misure del secondo pilastro².

La fase di avviamento ha suscitato discussioni su vari aspetti, dimostrando che la condizionalità è un argomento spinoso e non una semplice questione di forma. Ciò va interpretato in chiave positiva, dal momento che la condizionalità è intesa a rendere la PAC più popolare e più sostenibile. Pertanto, non è assolutamente il caso di annacquare questo concetto; al contrario, si dovrà fare tutto il possibile perché venga accettato da tutti, nell'interesse di tutti.

Poiché l'agricoltore è al centro del sistema di condizionalità e la sua adesione è primordiale per la buona riuscita del sistema stesso, occorre mettersi dal suo punto di vista. In effetti, la condizionalità può rappresentare una sfida nel senso che impone un insieme piuttosto corposo di norme, che prima venivano applicate indipendentemente le une dalle altre, ma che ora formano un tutto comprendente svariati campi, dall'ambiente alla sanità pubblica, passando per la salute e il benessere degli animali. Il perno del sistema, ossia la facoltà di ridurre i pagamenti, desta non poche preoccupazioni.

¹ Cfr. allegato I del regolamento (CE) n. 1782/2003 del Consiglio.

² Cfr. articolo 51 del regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio.

L'introduzione della condizionalità ha rappresentato una sfida anche per le amministrazioni nazionali. Queste hanno infatti dovuto definire nei dettagli e spiegare agli agricoltori in un linguaggio comprensibile tutti i criteri e i requisiti da adempiere, predisporre i meccanismi di gestione, controllo e riduzione dei pagamenti e assicurare un efficace coordinamento tra tutte le istanze coinvolte.

È importante distinguere le questioni sollevate dalla normativa comunitaria da quelle legate all'applicazione di tale normativa a livello nazionale. A questo proposito va rilevato che uno dei principi alla base della condizionalità è la sussidiarietà. La normativa comunitaria prescrive che i criteri e i requisiti siano confacenti ai rischi e ai vincoli locali, il che significa che variano da uno Stato membro all'altro o da una regione all'altra. La disciplina comunitaria incoraggia inoltre l'applicazione di preesistenti sistemi di gestione nazionali, per cui anche l'organizzazione dei dispositivi di controllo varia da uno Stato all'altro. Nel contempo, tuttavia, è necessario garantire un'applicazione uniforme della condizionalità a tutti gli agricoltori dell'UE. Da qui l'esigenza di un quadro comune, che deve restare obbligatorio, sia per la definizione degli adempimenti a carico degli agricoltori, sia per il sistema di gestione, controllo e riduzione dei pagamenti. Una delle principali sfide che si pongono in questo settore consiste nel raggiungere il giusto equilibrio tra disciplina comune a livello UE e specifiche situazioni locali.

La Commissione è consapevole delle diverse sensibilità degli interessati, sicché la presente relazione mira essenzialmente a proporre soluzioni immediate ai problemi finora constatati. Essa ha commissionato una serie di studi sull'applicazione della condizionalità a livello degli Stati membri, che sono tuttora in corso e dai quali non è ancora possibile trarre conclusioni definitive. È quindi ancora prematuro prospettare modifiche al campo di applicazione della condizionalità, che verranno discusse nel contesto della valutazione dello "stato di salute" della PAC.

2. DEFINIZIONE DELLA CONDIZIONALITÀ A LIVELLO DELL'UE

La condizionalità (insieme di norme che l'agricoltore è tenuto a rispettare) abbraccia due componenti: i "criteri di gestione obbligatori" (CGO) e le "buone condizioni agronomiche e ambientali" (BCAA). Le BCAA comprendono a loro volta due elementi distinti: l'applicazione da parte degli agricoltori di una serie di norme in relazione a quattro obiettivi, e l'obbligo per gli Stati membri di mantenere la proporzione di pascolo permanente.

- L'introduzione dei CGO nel quadro della condizionalità non ha creato nuovi obblighi a carico degli agricoltori, poiché la normativa in questione e le relative disposizioni applicative esistevano già da un certo tempo in forma autonoma e le riduzioni legate alla condizionalità non ostano all'applicazione del sistema sanzionatorio indipendente previsto dalla legislazione specifica. I CGO possono tuttavia contribuire ad una migliore applicazione di tale legislazione, in particolare sensibilizzando gli agricoltori. Quattordici dei diciotto atti catalogati come CGO sono direttive, le quali, per loro stessa natura, lasciano alla discrezione degli Stati membri la scelta dei mezzi da utilizzare per raggiungere gli obiettivi da esse enunciati. Ciò influenza, in una certa misura, anche la loro applicazione attraverso la condizionalità.

- Al momento dell'entrata in vigore della condizionalità, le BCAA in quanto tali rappresentavano una novità, almeno per quegli agricoltori che in precedenza non erano tenuti ad applicare buone pratiche agricole in quanto beneficiari delle misure agroambientali di sviluppo rurale o dei pagamenti a favore delle regioni svantaggiate. Gli Stati membri devono definire requisiti minimi per tutte le BCAA, eccetto quelle che non sono pertinenti nel contesto nazionale, sulla base dello schema riportato nell'allegato IV del regolamento (CE) n. 1782/2003 del Consiglio. I servizi della Commissione sono al corrente, da un'indagine condotta negli Stati membri, di taluni problemi incontrati nella definizione e riguardo alla portata dei requisiti minimi. Tali problemi saranno esaminati di concerto con gli Stati membri e si cercherà di risolverli.

3. OSSERVAZIONI SULL'APPLICAZIONE DEL SISTEMA DI CONDIZIONALITÀ

3.1. Riassunto dei dati sull'applicazione del sistema

La vivacità delle discussioni sulla condizionalità non è l'unico indizio del fatto che, nonostante le difficoltà summenzionate, il sistema viene effettivamente applicato sul terreno. La Commissione ne ha conferma anche dai dati sui controlli e sulle riduzioni, trasmessi da 23 Stati membri. Questi dati (relativi al 2005) si possono riassumere come segue:

- sono stati complessivamente effettuati 240 898 controlli in loco presso il 4,92% degli agricoltori soggetti alla condizionalità. La percentuale del 4,4% registrata negli Stati membri che applicano integralmente la condizionalità deriva dallo specifico tasso di controllo previsto per l'identificazione e la registrazione dei bovini (5% o 10% delle aziende). La percentuale del 5,7% registrata negli Stati membri interessati dal regime di pagamento unico per superficie (RPUS), i quali applicano unicamente le BCAA, è riconducibile al fatto che, nella maggior parte di essi, i controlli di ammissibilità e di condizionalità vengono raggruppati in un unico controllo;
- sono state applicate riduzioni all'11,9% degli agricoltori controllati; la percentuale è più elevata negli Stati membri che applicano integralmente la condizionalità (16,4%) rispetto agli altri Stati membri (6,1%) che devono controllare soltanto il rispetto delle BCAA. Nell'insieme dell'UE sono state applicate riduzioni per un totale di 9,84 milioni di euro;
- negli Stati membri che applicano integralmente la condizionalità³, il 71% delle inadempienze constatate riguardano l'identificazione e la registrazione dei bovini, mentre il resto dei casi si riferisce per lo più alle BCAA (13%) e alla direttiva sui nitrati (10%);
- la maggior parte delle riduzioni (68% in totale, con punte fino al 98% in alcuni Stati membri) sono state applicate al livello minimo dell'1% dei pagamenti diretti; circa il 14% di esse sono state applicate al livello del 3% e il 12% al 5%.

³ Per non falsare le cifre, sono esclusi gli Stati membri che applicano unicamente le BCAA.

3.2. Questioni sollevate dagli Stati membri

Agli inizi del 2006, i servizi della Commissione e gli Stati membri hanno avuto uno scambio di opinioni sulla condizionalità (basato su un apposito questionario) in sede di comitato di gestione per i pagamenti diretti. Gli Stati membri hanno esposto i problemi sorti durante il primo anno di applicazione, che possono essere così riassunti:

- **Considerazioni generali.** La gestione del sistema è generalmente considerata macchinosa. È difficile determinare in termini pratici gli interventi che gli agricoltori sono tenuti a realizzare e sui quali saranno poi controllati. Non sempre è facile comunicare le nuove norme agli agricoltori. Mancano dati storici.
- **Accoglienza da parte degli agricoltori.** La sensibilizzazione degli agricoltori è stata scoraggiata dal volume e dalla tecnicità delle informazioni sulla condizionalità. Gli agricoltori hanno dovuto talvolta accollarsi nuovi obblighi. Si sono inoltre sentiti minacciati da una "duplice sanzione": una a titolo della condizionalità, l'altra in forza della normativa settoriale.
- **Organizzazione del sistema.** A volte è stato difficile conciliare i sistemi di gestione e di controllo esistenti con le disposizioni legislative dell'UE. Le decisioni prese dagli Stati membri sull'organizzazione dei controlli hanno generato particolari vincoli e problemi (ad esempio troppe o troppo poche autorità competenti in materia di controllo).
- **Campionamento e percentuale di controlli.** La popolazione soggetta a controlli è stata resa nota troppo tardi per poter verificare certi criteri. È stato chiesto di specificare le regole di un'eventuale selezione casuale. Il tasso di controllo può risultare superiore in particolari circostanze (stessa popolazione controllata da più autorità con un tasso dell'1% ciascuna, applicazione di percentuali specifiche come nel caso dei bovini, ecc.). In particolare, le percentuali di controllo specifiche richieste dalle normative settoriali possono creare problemi organizzativi.
- **Controlli in loco e relazioni.** Le norme non erano abbastanza chiare riguardo al momento adatto per effettuare i controlli in loco, all'oggetto dei controlli e al numero di ispezioni richieste. Si è avuta l'impressione che i controlli fossero troppo lunghi, specialmente quando l'azienda è divisa in più fondi e l'agricoltore partecipa all'ispezione. Alcuni criteri sono difficili da verificare. Le relazioni di controllo sono prolisse e non sempre facilmente comprensibili.
- **Calcolo delle riduzioni.** Visti il numero e la gamma dei criteri presi in considerazione, il calcolo delle riduzioni risulta complesso e difficilmente comprensibile per gli agricoltori. È stato arduo definire i concetti di gravità, portata, durata, frequenza e soprattutto intenzionalità. Si è avuta l'impressione che la "frequenza" fosse applicata in modo troppo automatico. Si sospettano possibili discrepanze tra Stati membri. Il margine di manovra per poter esonerare dalle riduzioni le inadempienze lievi è praticamente inesistente, il che rende il sistema ancor meno accettabile da parte degli interessati.

3.3. Primo bilancio delle indagini condotte dalla Commissione

Nel 2005–2006, i servizi della Commissione hanno svolto tredici indagini sull'applicazione della condizionalità in dieci Stati membri, dalle quali emerge il seguente quadro:

- **Informazioni agli agricoltori.** Gli agricoltori hanno ricevuto informazioni tramite opuscoli, siti Internet e corsi di formazione. Il materiale informativo verteva sugli obblighi di condizionalità, i controlli e il calcolo delle riduzioni (su quest'ultimo punto l'informazione era piuttosto generica). Le informazioni sono state talvolta fornite troppo tardi.
- **Designazione delle autorità di controllo.** Pochissimi Stati membri hanno designato l'organismo pagatore come unica autorità competente per il controllo della condizionalità. Di solito l'organismo pagatore svolge un ruolo di coordinamento. L'intervento di organismi di controllo specializzati garantisce un alto livello di professionalità ma comporta problemi di coordinamento. Si è inoltre constatato che in molti casi l'autorità di controllo delega i controlli in loco ad altri organismi, pubblici o privati.
- **Selezione dei campioni di controllo e analisi del rischio.** Sono sorte difficoltà nei casi in cui l'autorità di controllo designata ha giurisdizione su una popolazione troppo limitata per poter effettuare una debita analisi del rischio, o è incaricata di controllare il rispetto di un gran numero di criteri. In genere si tiene conto di pochi criteri specifici di rischio, anche quando le informazioni sono disponibili. Altre difficoltà sono dovute all'applicazione di tassi di controllo differenti.
- **Oggetto dei controlli in loco e delle relazioni.** I controlli più problematici sono quelli concernenti i CGO 2 (acque sotterranee), 1 e 5 (uccelli selvatici e habitat naturali), 4 (nitrati), nonché 6 e 8 *bis* (identificazione e registrazione degli animali) per ovini, caprini e suini. Sono stati riscontrati problemi per quanto riguarda l'armonizzazione delle relazioni, la descrizione del tipo e della portata dei controlli effettuati e la valutazione dei casi di inadempimento accertati.
- **Applicazione delle riduzioni.** Alcuni Stati membri hanno fissato i livelli di riduzione in modo da non lasciare all'ispettore alcun margine di valutazione, mentre altri si sono limitati ad emanare istruzioni per il calcolo delle riduzioni. Alcune matrici non potranno mai dare luogo a riduzioni superiori all'1%. In molti degli Stati membri visitati, le inadempienze lievi sono esonerate dalle riduzioni. Infine, i casi accertati di inadempienza al di fuori del campione di controllo dell'1% non sono sempre ricontrollati.

Queste risultanze saranno valutate in sede di liquidazione dei conti del FEAGA.

4. MIGLIORIE DA APPORTARE AL SISTEMA

4.1. Sviluppo e semplificazione del sistema di gestione, controllo e riduzione

Le problematiche inerenti al sistema di gestione, controllo e riduzione dei pagamenti sono state definite sulla base delle informazioni suesposte. I servizi della Commissione hanno già preso l'iniziativa di aiutare gli Stati membri ad applicare la condizionalità e, dal 2005, hanno emanato sette documenti orientativi in materia. Hanno altresì organizzato scambi per consentire agli Stati membri di condividere le "buone pratiche" e confrontare le loro esperienze in fatto di condizionalità. La Commissione continuerà ad incoraggiare simili scambi, in particolare sui seguenti aspetti:

- la possibilità di effettuare controlli nei punti di strozzatura, per esempio presso le latterie o i macelli, il che potrebbe facilitare poi i controlli nelle aziende agricole;
- i sistemi di riduzione (possibilità di adottare sistemi a punti);
- come informare gli agricoltori;
- il fatto che alcuni agricoltori sono più esposti di altri al rischio di riduzioni.

La Commissione è pronta a intervenire, anche immediatamente, per affrontare le rimanenti questioni spinose che possono essere risolte a livello dell'UE. A questo proposito, i seguenti aspetti verranno discussi in sede di Consiglio o di Commissione.

4.1.1. *Tolleranza nei riguardi delle inadempienze lievi, nuova regola "de minimis"*

In alcuni casi, le inadempienze rilevate nel corso dei controlli non giustificano una riduzione a titolo della condizionalità⁴. La normativa vigente, tuttavia, non prevede espressamente alcun margine discrezionale riguardo al trattamento da riservare a queste infrazioni minori. In forza del principio di proporzionalità, gli Stati membri dovrebbero essere autorizzati a non penalizzare le infrazioni che non giustificano la riduzione del 3% prevista in caso di negligenza, eventualmente riducibile al livello minimo dell'1%. Nondimeno, in tali casi dovrebbe essere inviata all'agricoltore una lettera di avvertimento in cui lo si invita a prendere provvedimenti correttivi. Questi casi vanno tenuti sotto osservazione e riconsiderati in caso di recidiva. Per introdurre un margine di tolleranza ai fini di tali esenzioni, si potrebbe esaminare l'opportunità di generalizzare il sistema a punti, già applicato in alcuni Stati membri.

L'applicazione di riduzioni ad importi già di per sé molto bassi può essere anche considerata ingiustificata e pesante per l'amministrazione. Si dovrebbe pertanto stabilire una regola *de minimis* che permetta di non applicare, nell'ambito della condizionalità, riduzioni inferiori a una soglia di circa 50 EUR. Di conseguenza, gli agricoltori che percepiscono meno di 5 000 EUR sarebbero esonerati dalla riduzione immediata dell'1%. Tuttavia, la lettera di avvertimento e la sorveglianza di cui sopra si applicherebbero anche in questi casi.

In entrambi i casi, gli interventi correttivi devono essere verificati al di fuori del normale campione di controllo dell'1%, senza però creare un nuovo strato di controllo.

Queste regole si applicherebbero fatte salve le sanzioni previste dalle normative settoriali.

⁴ Per esempio gli animali da allevamento devono essere identificati in base alla normativa comunitaria sulla salute degli animali. La perdita di un marchio auricolare o di un passaporto dei bovini non comporta automaticamente una sanzione, sempre che gli animali possano essere identificati tramite altri elementi (secondo marchio auricolare o registro delle aziende). Le autorità nazionali non dovrebbero considerare questi casi come inadempienze passibili di riduzione ai sensi della condizionalità.

4.1.2. *Armonizzazione dei tassi di controllo*

Se la specifica normativa settoriale prescrive una percentuale minima di controlli, occorre applicare quest'ultima anziché la percentuale minima dell'1% stabilita per la condizionalità. Come osservato da taluni Stati membri, l'esistenza di tassi di controllo differenziati rende più difficile l'organizzazione dei controlli di condizionalità. La Commissione intende inserire nel pertinente regolamento un tasso unico di controllo, pari ad un minimo dell'1%, per i controlli in loco relativi alla condizionalità. Nondimeno, le eventuali inadempienze constatate nel corso di controlli in loco effettuati in virtù della normativa settoriale devono essere menzionate nella relazione di controllo e successivamente verificate nell'ambito della condizionalità. Nel tasso minimo dell'1% non rientrano le verifiche a posteriori eseguite nel contesto della tolleranza per le infrazioni minori e della regola *de minimis*.

Gli atti della Commissione prevedono che, qualora i controlli in loco evidenzino un grado di inosservanza rilevante, nel periodo successivo si aumenterà il numero dei controlli stessi. Questi controlli di verifica vertono su tutti i criteri e i requisiti di competenza dell'autorità di controllo e, in funzione della struttura amministrativa dello Stato membro, il tasso di controllo maggiorato può applicarsi a più campi della condizionalità. Sarebbe tuttavia preferibile intensificare i controlli soltanto nei campi a rischio. La Commissione intende pertanto modificare la normativa in modo da limitare il tasso di controllo maggiorato al particolare ambito in cui è stato rilevato un grado considerevole di inosservanza.

4.1.3. *Controlli in loco con o senza preavviso*

La legislazione in vigore tace riguardo al preavviso per i controlli in loco relativi alla condizionalità. Laddove si eseguono controlli combinati per ammissibilità e condizionalità, il principio del controllo non preannunciato valido per la prima impone di fatto lo stesso metodo anche per la seconda. Allentando questo vincolo per i controlli sull'ammissibilità delle superfici si otterrebbe un migliore coordinamento dei controlli, senza comprometterne l'efficacia. La Commissione intende pertanto introdurre, per RPU, RPUS e condizionalità (comprese le otto misure di sviluppo rurale), la possibilità di un preavviso massimo di 14 giorni per i controlli in loco, a condizione che non venga compromesso lo scopo del controllo. Sarà esaminata l'opportunità di estendere questa regola anche ad altri regimi. La possibilità di preavviso resterebbe tuttavia esclusa, in linea di massima, per i controlli relativi all'identificazione e alla registrazione degli animali (a fini di ammissibilità o di condizionalità) e al rispetto della normativa sui mangimi e gli alimenti, sulla salute degli animali e sul benessere degli animali, a causa del carattere obbligatorio delle disposizioni comunitarie in materia.

4.1.4. *Tempi e contenuti dei controlli in loco e delle relazioni.*

La tempistica dei controlli in loco non è contemplata nella vigente legislazione, cosa che ha suscitato diverse reazioni da parte degli Stati membri. La Commissione intende chiarificare la normativa in modo che risulti palese che le autorità nazionali devono determinare il periodo dell'anno in cui è opportuno controllare la maggior parte degli adempimenti, o almeno i più rappresentativi. La maggior parte dei controlli saranno allora espletati durante questo periodo. Gli altri adempimenti verranno controllati nell'ambito del normale campione di controllo dell'1%, in diversi momenti dell'anno.

La Commissione intende inoltre apportare le necessarie modifiche affinché i controlli in loco possano essere effettuati (come quelli di ammissibilità) solo sulla metà delle parcelle anziché nell'intera azienda.

Infine, si deve disporre in modo più chiaro che la relazione di controllo deve essere notificata all'agricoltore al più tardi tre mesi dopo il controllo.

4.1.5. Migliore selezione del campione di controllo

La legislazione in vigore non consente che la selezione delle aziende ai fini dei controlli in loco sia parzialmente casuale. Visto che il campionamento casuale si è rivelato utile per i controlli di ammissibilità, la Commissione intende modificare la normativa introducendo un elemento di casualità anche per la condizionalità.

4.1.6. Migliore informazione degli agricoltori

È essenziale che gli agricoltori siano debitamente informati degli adempimenti specifici e concreti posti a loro carico dalla condizionalità. La Commissione intende chiarificare la normativa sugli obblighi informativi a carico degli Stati membri nei confronti degli agricoltori.

4.1.7. Calendario di applicazione dei requisiti nuovi o modificati nell'attuale campo di applicazione della condizionalità

L'esperienza ha dimostrato che non è sempre facile per gli agricoltori adempiere nuovi requisiti introdotti nell'ambito della condizionalità. Se ne è tenuto conto disponendo un'introduzione graduale dei CGO nell'arco di tre anni. La Commissione intende mantenere questo principio di gradualità, fissando uno scadenziario realistico per l'introduzione di requisiti nuovi o modificati nell'ambito della condizionalità.

4.2. Coinvolgimento del sistema di consulenza aziendale

Gli Stati membri dovevano creare, entro il 1° gennaio 2007, un sistema di consulenza aziendale (SCA) competente almeno per i criteri e i requisiti della condizionalità. Secondo i servizi della Commissione, questo sistema di consulenza è fondamentale per rendere la condizionalità più accettabile agli agricoltori. Molti dei problemi sorti nella fase di avviamento sono infatti dovuti alle difficoltà di comprensione e di applicazione degli obblighi di condizionalità da parte degli agricoltori. Poiché l'agricoltore che riceve consulenza ha più probabilità di capire e quindi adempiere gli obblighi di condizionalità, la sua partecipazione allo SCA dovrebbe essere presa in conto come fattore dell'analisi del rischio. La Commissione intende chiarificare la normativa in tal senso.

4.3. Considerazione dei sistemi di certificazione per la gestione della condizionalità

Molti agricoltori partecipano ai regimi di certificazione della qualità, che di solito comportano tutta una serie di verifiche ad opera dell'organismo di certificazione. Questi agricoltori spesso considerano i controlli in loco della condizionalità come un ulteriore, inutile onere amministrativo, in quanto verificano gli stessi aspetti già presi in considerazione ai fini della certificazione nel quadro dei regimi privati. Sembra opportuno attivare sinergie tra i sistemi di certificazione e i controlli in loco della condizionalità, sempre che i primi siano ufficialmente riconosciuti e abbiano attinenza con la condizionalità. La Commissione intende pertanto adeguare la normativa in modo da autorizzare le autorità competenti a utilizzare i dati degli agricoltori certificati a fini di analisi del rischio per la selezione del campione di aziende da controllare.

4.4. Semplificazione della "regola dei dieci mesi"

La cosiddetta "regola dei dieci mesi", istituita dall'articolo 44, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1782/2003 del Consiglio, risulta difficile da gestire e ha un impatto sproporzionato sul mercato fondiario. Questa regola – che obbliga l'agricoltore a tenere a propria disposizione per dieci mesi le parcelle dichiarate per l'attivazione dei diritti al regime di pagamento unico (RPU) – implica una serie di problemi di gestione. La Commissione presenterà una proposta intesa a disciplinare correttamente la materia, sia per l'RPU che per l'RPUS. Sarà inoltre chiarita la responsabilità del cedente riguardo agli obblighi di condizionalità in caso di cessione della terra durante l'anno.

4.5. Introduzione graduale dei CGO negli Stati membri che applicano l'RPUS

A norma del regolamento (CE) n. 2012/2006 del Consiglio, gli Stati membri che applicano l'RPUS sono tenuti ad applicare i CGO nel quadro della condizionalità a partire dal 2009. L'esperienza degli altri Stati membri dimostra che il periodo transitorio di tre anni ha agevolato l'introduzione di questa componente della condizionalità. Si proporrà di procedere nello stesso modo negli Stati membri che applicano l'RPUS, con un periodo transitorio decorrente dal 2009 per tutti, eccetto la Bulgaria e la Romania, per le quali tale periodo inizierebbe nel 2012.

5. CONCLUSIONI

Alla luce della valutazione esposta nella presente relazione, la Commissione intende, ancora nel 2007:

- a. comunicare ulteriori informazioni sull'applicazione della condizionalità negli Stati membri;
- b. presentare una proposta al Consiglio o progetti normativi al comitato di gestione per i pagamenti diretti al fine di:
 - disporre l'introduzione graduale dei CGO negli Stati membri che applicano l'RPUS;
 - semplificare la "regola dei dieci mesi";
 - aumentare la tolleranza nei riguardi delle inadempienze lievi e introdurre una nuova regola *de minimis*;
 - armonizzare i tassi di controllo;
 - prevedere, se possibile, controlli in loco con preavviso;
 - precisare meglio i tempi e i contenuti dei controlli in loco e delle relazioni;
 - migliorare la selezione del campione di controllo, tra l'altro con riguardo allo SCA e ai sistemi di certificazione;
 - far sí che gli agricoltori siano meglio informati.